

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

Categoria V Classe IV

---

---

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI.**

---

---

L'anno 2014 e questo giorno 9 del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 04.07.2014 n. 8424 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Avv. **Giuseppina Chianese**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 12 ed assenti, sebbene invitati, n° 5

1. BRASIELLO Vincenzo – Sindaco				<i>presente</i> [X] <i>assente</i> [ ]			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LANDOLFO Giovanni	X		10.	D'APONTE Carmine	X	
3.	DI BERNARDO Gaetano		X	11.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
4.	MIELE Guido		X	12.	RENNELLA Angelo		X
5.	CIMMINO Hermine	X		13.	FACCENDA Tammaro	X	
6.	CHIANESE Giuseppina	X		14.	BRISSETTI Gennaro	X	
7.	MERENDA Alessandro	X		15.	RUGGIERO Giovangiuseppe		X
8.	GERVASIO Tammaro	X		16.	IOVINE Pasquale	X	
9.	CHIARIELLO Antonio	X		17.	D'ERRICO Arcangelo		X

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Michele Sanseverino, Angelo Cimmino, Giuseppe Amoroso, Luisa Tessitore.

Giustificano l'assenza i Signori: Ruggiero Giovangiuseppe.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa VANIA DE COCCO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI*», e passa la parola all'assessore Angelo Cimmino che relaziona in merito.

Al termine della relazione dell'assessore, interviene il consigliere Iovine, il quale sottolinea che nel regolamento TARI è stato previsto un allargamento delle esenzioni a fronte di un abbassamento dell'indice ISEE. Il lavoro svolto dall'assessore è stato ordinario, senza grossi interventi innovativi; non è stata prevista alcuna premialità per i cittadini virtuosi, così come non è stata prevista alcuna misura per contrastare l'evasione, arrivata ormai al 40%. Per questa ragione, il Gruppo Cattolici Democratici ritiene il regolamento non votabile.

Interviene il consigliere Gervasio il quale, sottolineando che il lavoro svolto dall'assessore al Bilancio è meritevole di apprezzamento, rimarca che la tassa rifiuti per la prima volta è stata ridotta, elemento questo che non può essere sottovalutato. Inoltre, questa Amministrazione è venuta incontro alle esigenze della cittadinanza, prevedendo la rateizzazione massima della tassa in quattro rate. In merito all'evasione tributaria, ricorda che questa Amministrazione alcuni mesi or sono ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, proprio per contrastare tale fenomeno. Pertanto, il voto del PD è ampiamente favorevole sia per il regolamento TARI che per la determinazione delle tariffe TARI.

A questo punto, non essendovi ulteriori interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa. Presenti 12, con voti favorevoli 9, contrari 3 (Iovine, Cimmino, Landolfo), resi per alzata di mano:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti parere di regolarità tecnica e regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente propone di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 12, con voti favorevoli 9, contrari 1 (Iovine), astenuti 2 (Cimmino, Landolfo), resi per alzata di mano:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Assessore al Bilancio e Tributi – Dott. Angelo Cimmino

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;  
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;  
RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

PRESO ATTO che successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di dover prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che il comma 659 della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) *abitazioni con unico occupante,*
- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo*";

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

RIMARCATO che la copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

EVIDENZIATO che nell'ipotesi sopra formulata, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

PRESO ATTO che il comma 682 indica ulteriori elementi per applicare agevolazioni:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*";

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite

dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

EVIDENZIATO che si intende applicare le seguenti agevolazioni ai fini TARI:

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:

- a. del 5 per cento per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- b. del 5 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
- c. del 5 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
- d. del 5 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
- f. del 5 per cento per i locali, diverse dalle abitazioni, in cui vengono esercitate attività commerciali da soggetti con età inferiore ai 35 anni.

2. vengono introdotte le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:

- Riduzione della tariffa del 30% per locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima;
- Riduzione della tariffa del 30% per locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con invalidità civile non inferiore al 67% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali, aventi ISEE che non deve superare euro 8.000,00. L'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;
- Esenzione totale valida per tre anni dall'anno di presentazione dell'istanza di esenzione per nuove attività d'impresa arte o professione, avviate da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni aventi sede legale ed operativa sul territorio comunale, ad eccezione di quelle attività professionali svolte nella stessa abitazione di residenza anagrafica e/o dimora abituale. Inoltre l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; L'esenzione di cui trattasi è prorogata di altri 2 anni se la nuova attività raggiunge nell'arco dei tre anni di agevolazione, un incremento occupazionale di almeno n. 1 unità lavorativa attraverso l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto anche part-time di personale residente da almeno un anno nel Comune di Grumo Nevano;
- Esenzione totale del tributo "una tantum", per le sole utenze domestiche, per chi adotta un cane randagio di provenienza dal canile convenzionato con il comune, la cui spesa di mantenimento è a totale carico del Comune di Grumo Nevano.

RITENUTO opportuno prevedere che la I.U.C.-TARI, esclusivamente per l'anno 2014, sia versata mediante n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 31/08/2014;
- 2° rata 30/09/2014;
- 3° rata 30/11/2014;
- 4° rata 31/01/2015;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DI ACQUISIRE sulla presente proposta di deliberazione il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

#### PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Addi 16/06/2014

L'Assessore al Bilancio  
Dott. Angelo Criminio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Igs.267/2000.

Addi' 16/06/2014

IL CAPO SERVIZIO ISTRUTTORE  
dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Igs. 267/2000.

Addi' 16/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
dott. Raffaele Campanile

# ■ Regolamento

## TARI



TRIBUTI

### REGOLAMENTO APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

# INDICE

## CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

## CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

## CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

## CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 28 – Mancato svolgimento del servizio

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

Art. 29 – Tributo giornaliero.

Art. 30 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

**CAPO VI**  
**DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 31 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 32 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 33 – Versamento del tributo

Art. 34 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 35 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 36 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 37 – Funzionario responsabile

**CAPO VII**  
**ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 38 – Accertamenti

Art. 39 – Sanzioni

Art. 40 – Contenzioso

**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE**

Art. 41 -Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. riferita alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

### **Art. 2**

#### **Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.



### **Art. 3**

#### **Soggetto attivo**

1. Il Comune di Grumo Nevano è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4**

#### **Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano, detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.
  2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
- 
- 

4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

#### **Art. 5**

##### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

#### **Art. 6**

##### **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

#### **Art. 7**

##### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:


- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinati ad usi diversi quali biglietterie, punti di ristoro e simili;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c..

3. Sono escluse dalla tassazione, tutte le pertinenze delle utenze domestiche (soffitte, solai, cantine, garage, ecc.), di cui al successivo art. 21, comma 1, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 6, o comunque nella condizione di non produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. N. 507/1997 così come chiarito dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22 giugno 1994. Resta a carico del conduttore/detentore l'onere della prova contraria alla tassazione presuntiva.

#### **Art. 8**

##### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.



2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

**Art. 9**  
**Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse:

- a. le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione;
- b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.

**Art. 10**  
**Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauti	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmecanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetriere, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	25%


3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

**Art. 11**  
**Vincolo di solidarietà**



1. I soggetti passivi che detengono o occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located in the bottom right corner of the page.

**CAPO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

**Art. 12**

**Composizione della tariffa e copertura dei costi**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la copertura dei predetti costi può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
4. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

**Art. 13**

**Commisurazione della tariffa**

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

**Art. 14**

**Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

**Art. 15**

**Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

**Art. 16**  
**Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

**Art. 17**  
**Aree di pertinenza di utenze non domestiche**


1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

**Art. 18**  
**Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

**Art. 19**  
**Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.



**Art. 20**  
**Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal Funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 37, comma 2, del presente regolamento.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.



**CAPO III**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

**Art. 21**  
**Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solati, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in due unità;
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

**Art. 22**  
**Classificazione delle utenze domestiche**


1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

**Art. 23**  
**Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

**Art. 24**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.



## **CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

### **Art. 25 Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

### **Art. 26 Casi di riduzione ed agevolazione**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
  - a. del 5 per cento per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
  - b. del 5 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. del 5 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
  - d. del 5 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
  - f. del 5 per cento per i locali, diverse dalle abitazioni, in cui vengono esercitate attività commerciali da soggetti con età inferiore ai 35 anni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
  - 1 bis. Alle pertinenze di cui all'art. 21, comma 1, non rientranti nei casi di esclusione della tassazione di cui all'art. 7, comma 3, potrà applicarsi una riduzione della tariffa applicata alle utenze domestiche variabile tra lo zero ed il cinquanta per cento della stessa. Tale riduzione sarà determinata anno per anno unitamente alle tariffe e sulla base del Piano finanziario di cui all'art. 20 del presente regolamento.
  - 2 bis. L'applicazione della riduzione di cui al comma 1 bis sarà automatica e non necessita di richiesta formale da parte del conduttore/detentore.
3. La riduzione di cui alle lettere e) del comma 1 è cumulabile con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

### **Art. 27 Ulteriori riduzioni ed esenzione**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011 e nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:
  - a. Riduzione della tariffa del 30% per locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima;
  - b. Riduzione della tariffa del 30% per locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con invalidità civile non inferiore al 67% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali, aventi ISEE che non deve superare euro 8.000,00. L'eventuale



presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;

- c. Esenzione totale valida per tre anni dall'anno di presentazione dell'istanza di esenzione per nuove attività d'impresa arte o professione, avviate da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni aventi sede legale ed operativa sul territorio comunale, ad eccezione di quelle attività professionali svolte nella stessa abitazione di residenza anagrafica e/o dimora abituale. Inoltre l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; L'esenzione di cui trattasi è prorogata di altri 2 anni se la nuova attività raggiunge nell'arco dei tre anni di agevolazione, un incremento occupazionale di almeno n. 1 unità lavorativa attraverso l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto anche part-time di personale residente da almeno un anno nel Comune di Grumo Nevano;
  - d. Esenzione totale del tributo "una tantum", per le sole utenze domestiche, per chi adotta un cane randagio di provenienza dal canile convenzionato con il comune, la cui spesa di mantenimento è a totale carico del Comune di Grumo Nevano.
2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.
  3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni ed esenzioni.
  4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste, ma provvedendo ad aggiornare i dati ISEE. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal mese successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
  5. Le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa fino ad un ammontare pari al 7% del totale dei proventi della tassa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo oppure è possibile porle a carico dei restanti utenti.

## **Art. 28**

### **Mancato svolgimento del servizio**

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20%.



**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA**

**Art. 29**  
**Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

**Art. 30**  
**Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.



**CAPO VI**  
**DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 31**

**Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

**Art. 32**

**Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il 30 giugno;
  - 2° rata entro il 31 agosto;
  - 3° rata entro il 31 ottobre;
  - 4° rata entro il 31 dicembre.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. Sono fatte salve le disposizioni di versamento dettate per l'anno 2014.
4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

**Art. 33**

**Versamento del tributo**

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale.
2. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

**Art. 34**


**Dilazioni di pagamento e rateazioni**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

**Art. 35**

**Rimborsi e arrotondamenti**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.



2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

**Art. 36**  
**Importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

**Art. 37**  
**Funzionario responsabile**

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



**CAPO VII**  
**ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

**Art. 38**  
**Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

**Art. 39**  
**Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

**Art. 40**  
**Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.




**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE**

**Art. 41**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

**COLLEGIO DEI REVISORI**



Al Presidente del Consiglio Comunale  
Avv. Giuseppina Chianese

All'Assessore al Bilancio e Tributi  
Dott. Angelo Cimmino

Sede

Oggetto: Parere in merito all'approvazione del Regolamento I.U.C.-TA.RI.

---

Il Collegio dei Revisori nelle persone di :

dott. Marco Caccavale - Presidente  
dott.ssa Filomena Tafuro - Componente  
dott.ssa Amelia Savastano - Componente

**PREMESSO**

che in data 17/06/14 con nota prot. 7638 è stato richiesto a questo Collegio il parere di competenza sul Regolamento del tributo comunale in oggetto, unitamente alla proposta di deliberazione per il C.C. a firma del proponente Assessore al Bilancio e Tributi Dott. Angelo Cimmino;

**VISTE**

le norme che regolano l'attività di revisione contenute negli artt. 234 e ss, in particolare, nell'art. 239 co.1 lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000, nonchè negli artt. 59 e ss. dello Statuto e negli artt. 73 e ss. del Regolamento di contabilità dell'Ente;

**CONSIDERATO**

-che dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." articolata, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, nelle componenti I.M.U., TA.S.I. e TA.RI.;

-che, in particolare, la TA.RI. si configura quale tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;

-che all'art. 1, comma 704 della legge 147/2013 il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenente la disciplina della T.A.R.E.S.;

**ESAMINATO**

il regolamento proposto, costituito da n. 41 articoli;

**PRESO ATTO**

del parere positivo circa la regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del servizio finanziario, dott. Raffaele Campanile;

nulla avendo da osservare su quanto esaminato,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**


in ordine alla proposta di approvazione del regolamento in oggetto.

Grumo Nevano, 18/06/14

Il Collegio dei Revisori


dott. Marco Caccavale

Presidente




dott.ssa Filomena Tafuro

Componente



dott.ssa Amelia Savastano

Componente



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Giuseppina Chianese


f.to dott.ssa Vania De Cocco

---

---

PER COPIA CONFORME: 11/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Vania De Cocco



---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/07/2014

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2014

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco